

Processo a Salvini, piazza Verga off limits

Il provvedimento. Sabato in occasione della presenza in Tribunale dell'ex ministro e senatore della Lega il Comune ha disposto una serie di misure su circolazione e parcheggi nell'area intorno a Palazzo di Giustizia

Le limitazioni, concordate con la questura, saranno in vigore dalle 6 alle 14 e comunque sino a fine esigenze



In vista dell'udienza preliminare nei confronti del leader della Lega senatore Matteo Salvini, che si svolgerà sabato prossimo al Tribunale, l'amministrazione comunale, d'intesa con la Questura, ha stabilito un vasto piano di provvedimenti inibitori della circolazione viaria in un'ampia zona limitrofa agli uffici giudiziari, a garanzia della sicurezza pubblica.

Pertanto, sabato dalle 6 alle 14 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: 1) via Vincenzo Giuffrida da via Gabriele D'Annunzio a via Conte Ruggero; 2) via Vittorio Emanuele Orlando da via Conte Ruggero a via Pisa; 3) via Ruggero VII, da via Pisa a via Firenze;

4) via Firenze, da via Bologna a via Benedetto Guzzardi;
5) via Francesco Riso, da via Filadelfio e Francesco Fichera a via Vincenzo Giuffrida;
6) viale XX Settembre, da piazza Trento a piazza Giovanni Verga;
7) via Pietro Toselli, da piazza Giovanni Verga a via Aloï;
8) via Caserma dei Carabinieri;
9) corso Italia, da piazza Giovanni Verga a via Gabriello Carnazza;
10) via Conte Ruggero, da via Mons, Ventimiglia a via Vittorio Emanuele Orlando;
11) piazza Giovanni Verga;
12) via Ramondetta, da piazza Giovanni Verga via Perugia;
13) via Federico De Roberto, da

piazza Giovanni Verga a via Enrico Adolfo Pantano;
14) via Aloï, da via Pietro Toselli a viale XX Settembre.

Fanno eccezione al divieto di transito i residenti, diretti a rimesse o aree private esterne alla carreggiata stradale, il cui accesso sarà verificato e regolamentato dalle forze dell'ordine, i mezzi delle forze dell'ordine e i mezzi di soccorso esclusivamente in servizio di emergenza. Con effetto limitato dalle ore 20 di venerdì 2 ottobre alle 14 di sabato e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli nelle strade interessate.

STRISCIONI ALL'AEROPORTO E MANIFESTAZIONI CONTRO L'EX MINISTRO

La rete "Mai con Salvini": «Leghisti not welcome»

La rete siciliana "Mai con Salvini", in concomitanza alla chiamata della Lega per la presenza sabato prossimo del senatore in città, ha preparato la sua accoglienza a partire da domani e fino a sabato, con flash mob, incontri e manifestazioni.

Ieri mattina sono stati esposti striscioni con la scritta "Leghisti not welcome", davanti ai principali ingressi dell'aeroporto. Il messaggio è rivolto agli uomini che Matteo Salvini ha chiamato a raccolta sui suoi canali social in occasione del suo processo.

«Pur di riempire le piazze siciliane, Salvini, chiama a raccolta leghisti da tutta Italia. Ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono loro» dichiara Sara, lavoratrice precaria e attiva nella costruzione della rete.



«La Lega al Sud non ha sfondato - aggiunge - e così l'occasione del processo per il caso Gregoretti diventa l'ennesimo tentativo di venire a far campagna elettorale qui in Sicilia. Per questo abbiamo deciso di organizzare varie iniziative per esprimere chiaramente che se pensavano di poter fare una

Pontida del Sud, si sbagliavano».

L'ultima volta che Salvini è stato a Catania, subito dopo aver mollato il governo, una folla di contestatori ne impedì il comizio. Questa volta in opposizione ai leghisti chiamati a raccolta dalla Padania, si prevedono presenze da tutta la Sicilia.

«Covid-19: un danno o anche un'opportunità»

Domani pomeriggio alle 18, all'Hotel Baia Verde, si svolgerà un incontro - organizzato dalla Casa di cura Musumeci Gecas e dall'Istituto Oncologico del Mediterraneo (Gruppo Samed) - sul tema, interessante e quanto mai attuale, «Covid-19: per l'Italia solo un danno o anche un'opportunità?».

Sono previsti interventi del professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nonché consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus e presidente della World federation of public health associations (Wfpha);

del dottor Giovanni Leonardi, direttore al Ministero della Salute; del dottor Giuseppe Liberti, commissario per l'emergenza legata al Covid-19 presso l'Asp 3 di Catania.

L'incontro sarà moderato dal professore Salvatore Sciacca, direttore sanitario della Casa di cura Musumeci Gecas, nonché membro del Comitato tecnico scientifico dell'Istituto oncologico del Mediterraneo.

«In questi mesi difficili per tutti - ha affermato in sede di presentazione dell'incontro lo stesso Sciacca - in particolar modo per chi opera all'interno del settore

sanitario, il nostro gruppo sanitario si è impegnato attivamente per fronteggiare l'emergenza e continuare a tutelare al meglio la salute dei pazienti; pertanto abbiamo deciso di organizzare un evento in cui discutere non soltanto delle problematiche, ma anche delle opportunità con illustri relatori».

Inutile dire che, in considerazione dell'emergenza Covid, i posti saranno limitati e l'ingresso sarà riservato soltanto su invito e previa prenotazione che sarà possibile effettuare tramite e-mail all'indirizzo comunicazione@grupposamed.com.

Il NOTAIO RISPONDE



ilnotaioirispone@lasicilia.it

Affiancamento in agricoltura agevolazioni, norme e diritti

Cosa è l'affiancamento in agricoltura?

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 119 e 120 - per il triennio 2018-2020 - introduce il contratto di affiancamento per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale: in assenza di proroga, tale disciplina cesserà il 31 dicembre 2020.

A cosa serve?

La disciplina è volta a favorire l'avvicendamento generazionale e la qualificazione professionale mediante il coinvolgimento nell'attività altrui di impresa (il trasferimento dell'azienda e/o l'affitto sono eventuali). Il principale beneficio è l'accesso ai mutui agevolati ISMEA: la concessione di mutui agevolati compete sicuramente all'impresa dell'affiancato, ma secondo i primi commenti probabilmente compete anche all'impresa dell'affiancante, in cui potrebbe poi subentrare il giovane per effetto del contratto. Oltre l'accesso agevolato al credito, durante il periodo in cui il soggetto è "affiancato" all'impresa agricola è qualificato come IAP, cui è riconosciuta la prelazione quale confinante in caso di vendita di terreni agricoli; inoltre, in caso di iscrizione nella gestione separata INPS spetta l'agevolazione delle imposte indirette per l'acquisto di terreni agricoli.

Chi ha diritto a tali agevolazioni?

I contraenti sono l'affiancante (giovane imprenditore agricolo) e l'affiancato (imprenditore agricolo "senior"): il primo è un giovane di età tra i diciotto e i quarant'anni, (anche più giovani organizzati in forma associata, tramite società agricola), che non sia già titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali sui terreni agricoli, mentre non costituisce impedimento l'essere affittuario di un terreno agricolo. Il c.d. "affiancato" è un imprenditore agricolo ai sensi art. 2135 c.c. (non necessariamente IAP) o coltivatore diretto, di età superiore a sessantacinque anni o pensionato.

Quali diritti sono riconosciuti alle parti per effetto del contratto?

La stipula del contratto impegna, da un lato, l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze, dall'altro il giovane imprenditore a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa ed apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. Nel corso dei tre anni, l'affiancante partecipa all'attività dell'affiancato senza assumerne la contitolarietà: tale fenomeno ha un precedente

nell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.: è prevista la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Infine debbono essere previste forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto (es. recesso anticipato di una delle parti o altra causa di risoluzione).

Il contratto può stabilire il subentro nella gestione dell'azienda: in tal caso è necessario definire l'oggetto del diritto ed il titolo del subentro (affitto di azienda o di ramo d'azienda, cessione onerosa, patto di famiglia, affitto di fondo rustico ex l.203/1982, etc). Infine, al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita - per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto - il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (prelazione al coltivatore diretto affittuario del fondo)

E' richiesta la forma scritta?

La forma scritta è necessaria: ciò si rileva implicitamente dalla normativa che prevede l'obbligo di allegare il contratto di affiancamento al piano aziendale da presentare a ISMEA, e che può regolare anche un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente (cfr. artt. 16 ss l.203/82); si ritiene che in deroga all'art.21 l.203/82), sia consentito anche l'eventuale subaffitto, fermo restando che prudenzialmente per questa od altra modifica alle norme imperative previste dalla disciplina in tema di affitto di fondi rustici ex l.203/82, occorre l'intervento delle organizzazioni professionali agricole.

Quanto all'intervento del notaio, fermo restando l'opportunità del suo coinvolgimento anche in considerazione della natura programmatica del contratto rispetto ad eventuali subentri nell'azienda (ad esempio a titolo di vendita o affitto), si propende per l'opportunità di procedere con la stipula presso il notaio nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, in quanto ai sensi dell'art.5 TUIR il requisito di "autenticità" è richiesto per i "redditi prodotti in forma associata" (in caso contrario, in assenza di conferimenti, le quote saranno paritetiche al 50% ciascuno fra affiancante e affiancato). In ogni caso il contratto sarà soggetto a forma autentica e depositato nei pubblici registri ove, regolato il subentro nell'azienda, ed abbia quindi ad oggetto cessione nella stessa o affitto (deposito nel registro delle imprese ex art.2556 c.c.), nonché locazione ultranovenale (ex artt.2643, 2645 bis c.c.).